

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-226 del 17/01/2019
Oggetto	DPR 59 - 2013 - DITTA NUOVA CLAR SRL CON IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA BUTTIFREDO 54 - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-231 del 17/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 30343/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “Nuova C.L.A.R. s.r.l.” con sede legale nel Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 162 ed impianto nel Comune di Ferrara, località S. Martino, via Buttifredo n. 54 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 06.07.2018 e regolarizzata in data 14.09.2018, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 08.10.2018 con il n. 12082, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al prot. n. 85073 del 06.07.2018) dalla Società “Nuova C.L.A.R. s.r.l.”, nella persona di Alberto Zoli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 162 ed impianto nel Comune di Ferrara, località S. Martino, via Buttifredo n. 54, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distribuzione carburanti;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Nuova C.L.A.R. s.r.l.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore del Legale Rappresentante della Società “Nuova C.L.A.R. s.r.l.”, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la nota datata 25.10.2018 del S.U.A.P. di sospensione del termine di conclusione del procedimento per richiesta integrazioni (assunta al P.G. di ArpaE n. 13181 del 30.10.2018);

- Vista la nota del S.U.A.P. datata 28.11.2018 di trasmissione della documentazione integrativa della Società “Nuova C.L.A.R. s.r.l.” richiesta da HERA S.p.A. (assunta al P.G. di ArpaE n. 14517 del 29.11.2018);
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datato 04.01.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 6082 del 15.01.2018) con allegato il Parere di HERA S.p.A. per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, espresso con nota prot. n. 118857 del 28.12.2018;
- Preso atto che lo scarico delle acque di seconda pioggia in acque superficiali non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte III;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- Dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "Nuova C.L.A.R. s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 162 ed impianto nel Comune di Ferrara, località S. Martino, via Buttifredo n. 54, codice fiscale e P.IVA 01084390390 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124).	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura sono quelli contrassegnati con i simboli:

- **“S1” di acque di prima pioggia** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);
- **“S2” di acque reflue domestiche**,

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.

2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.

3. Lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” - Tlim ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere “PC1” (acque di prima pioggia) e “PI” (campionamento finale), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.

4. I pozzetti di campionamento ed ispezione, contrassegnati con le lettere “PC1” “PI” devono essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

5. *La ditta dovrà dare immediata comunicazione della fine dei lavori relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura dello scarico di acque di prima pioggia ad ArpaE Ferrara, al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, corredata da documentazione fotografica ed identificazione dei pozzetti di campionamento.*

6. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi ed oli tramite ditta autorizzata.

7. Il titolare dello scarico dovrà conservare la documentazione fiscale, comprovante le operazioni di pulizia prescritte al precedente punto 6, che dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
9. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
11. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
12. Lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei

danni in capo ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.

- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
2. Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di volta.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.